

**Tribunale di Napoli**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per la Sig.ra Maria Santorelli, nata a Napoli, il 23 novembre 1961 (C.F. SNTMRA61S63F839S), residente in Napoli, alla Piazza Carlo III, 42, rappresentata e difesa dal *Prof. Avv. Severino Nappi*, nato a Napoli il 15 aprile 1965 (C.F.: NPPSRN65D15F839K)(e-mail: [severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it) – fax 081 409100) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla Via Toledo, 282, come da mandato a margine del presente ricorso, *ricorrente*;

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, alla Via Diaz, 11, *convenuto*;

**CONTRO**

**Ambito Territoriale per la Provinciale di Napoli (ex U.S.P.)**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, alla Via Diaz, 11, *convenuto*;

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, alla Via Diaz, 11, *convenuto*.



## FATTO

- 1) La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015 ed è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 quale docente comune presso il 24° Circolo Dante Alighieri di Napoli.
- 2) La ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale per posto comune.
- 3) A corredo dell'istanza presentata *on line*, ai fini della individuazione della sede di destinazione, la ricorrente ha elencato gli ambiti territoriali in cui si suddivide il territorio nazionale secondo il proprio ordine di preferenza, a partire da quelli più vicini al comune di residenza e procedendo via via con quelli più distanti.
- 4) Conclusa la procedura di mobilità con il punteggio di 33, con nota via e – mail del 23 agosto 2016, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Liguria 0001, dalla stessa neppure inserito tra le preferenze!
- 5) Prima della immissione in ruolo, la ricorrente ha prestato servizio dal 2001 al 2015, presso l'Istituto delle Meraviglie, dotato del doppio status giuridico di scuola parificata – paritaria come risulta dalla documentazione in atti.
- 6) Di tanto, tuttavia, non si è debitamente tenuto conto nella determinazione del punteggio della ricorrente, la quale, per ciascuno dei sette anni di insegnamento cd. “preruolo” non valutati ai fini della procedura di mobilità avrebbe avuto diritto a tre punti e, così, ad ulteriori 21 punti che, uniti ai 33 effettivamente riconosciuti, le avrebbero consentito di raggiungere quota 54



sopravanzando molti docenti, con oggettiva maggiore possibilità di essere assegnata agli ambiti preferiti.

È evidente, a questo punto, che l'assegnazione riservata alla ricorrente è fondata su presupposti manifestamente errati.

7) Dall'esame degli elenchi accessibili e consultabili *on line*, tuttavia, la ricorrente ha appurato che, in chiaro spregio alla legge, docenti in possesso di un punteggio anche largamente inferiore al suo sono stati assegnati ad ambiti territoriali molto più vicini alla sua residenza e, per i quali, alla presentazione della domanda, aveva espressamente indicato la preferenza.

8) Il trasferimento, anche per la rilevante distanza, incide in modo severo ed irreparabile sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente.

9) La ricorrente presta assistenza al coniuge Gennaro Galloppo, invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e portatrice di handicap in situazione di gravità (*ex art. 3, comma 3, l. 104 del 1992*), come emerge dalla documentazione che si versa in atti.

10) La ricorrente è l'unico soggetto percettore di reddito nel proprio nucleo familiare, essendo il marito disoccupato anche in ragione delle gravi condizioni di salute.

11) Il Tar Lazio ha sospeso l'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ATA, in attuazione della quale sono stati disposti i trasferimenti.

\* \* \* \* \*



Il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti. Pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **I – Sul *fumus boni iuris***

Il trasferimento della ricorrente è manifestamente illegittimo.

L'Amministrazione, infatti, ha determinato la sede di destinazione della ricorrente in modo del tutto illegittimo ed arbitrario.

L'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 prevede espressamente che *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Una rapida lettura della “griglia” delle assegnazioni, svela *ictu oculi* che il criterio dell'ordine di preferenza espresso in domanda è stato pesantemente violato, quando non del tutto ignorato.

È sufficiente considerare che l'elenco dei docenti assegnati agli ambiti della Regione Campania – secondo l'ordine di preferenza espresso dalla



ricorrente – conta decine e decine di docenti che, pur concorrendo per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (24 punti) e sono per di più tutte prive di titoli di precedenza.

E identico scenario si ritrova anche nelle assegnazioni relative agli ambiti della Regione Lazio - per i quali la ricorrente pure ha espresso preferenza a partire dall'ambito 0024 – ai quali sono stati assegnati centinaia di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente!

Emerge per *tabulas*, allora, l'illegittimità ed arbitrarietà della condotta tenuta dagli Enti convenuti, in violazione dei principi sanciti dall'art. 97 Cost. e delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie, che ha assegnato sedi vacanti e disponibili negli ambiti indicati dalla ricorrente come preferenza nella domanda di mobilità a docenti in possesso di un punteggio inferiore al suo.

In conclusione, è oltremodo evidente che gli esiti della procedura disposta dalla Legge n. 107 del 2015 sono chiaramente falsati ed inattendibili.

Sicché, attualmente, il solo risultato certo della procedura di mobilità è una diaspora dai costi sociali ed umani incalcolabili.

## **II – *Sul periculum in mora***

Come è noto, l'accesso alla tutela d'urgenza – oltre che una sommaria prognosi di meritevolezza della pretesa dedotta in giudizio – implica anche l'accertamento dell'irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe dal decorso del tempo necessario allo svolgimento di un processo a cognizione piena.

La giurisprudenza ha chiarito che “*in caso di trasferimento, sussiste il*



*"periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (ex plurimis, Trib. Roma, 26 gennaio 2000, Pret. Parma, 15 marzo 1999, in *Banca dati Platinum*).

Ed è pacifico che tale pregiudizio si identifica con lo sradicamento dall'ambiente di origine e con il disagio organizzativo personale e familiare che inevitabilmente ne consegue (Pret. Nuoro, 27 settembre 1996; Pret. Milano, 16 gennaio 1989 *ivi*; Pret. Milano, 7 luglio 1987, *ivi*).

Ebbene, nella specie, l'irreparabilità del pregiudizio causato dal trasferimento è di palmare evidenza.

Lo stesso è integrato dal fatto che, la docente sarà costretta a trasferirsi in Liguria e, di conseguenza, interrompere l'imprescindibile assistenza al marito, creando un notevolissimo disagio al proprio familiare, certamente non suscettibile di risarcimento per equivalente.

Non vi è dubbio che gli interessi di assistenza posti a fondamento della domanda, severamente frustrati per effetto dell'illegittimo trasferimento, non possono essere soddisfatti per equivalente, né possono attendere i tempi di un giudizio ordinario, notoriamente superiori a quelli di un anno scolastico.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, *reiectione contrariis*, voglia così provvedere in via provvisoria ed urgente, ed anche *inaudita altera parte*, considerata la gravità del



pregiudizio e la natura documentale dell'illegittimità:

- 1) sospendere gli effetti della nota del 23 agosto 2016 con cui è stata disposta la assegnazione della ricorrente all'ambito 0001 Liguria e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania di riassegnare la ricorrente al 24° Circolo Dante Alighieri di Napoli o, in via di mero subordine, ad altro ambito nella Regione Campania;
- 2) condannare, in ogni caso, le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
- 3) munire l'emananda sentenza di clausola esecutiva, come per legge.

\* \* \* \* \*

A tal fine, la ricorrente

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia:

fissare l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire con avvertenza che, non comparendo, si procederà in loro contumacia.

\* \* \* \* \*

**Istanza per la notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto, nella qualità di difensore della ricorrente,

premessso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità del trasferimento della ricorrente e del suo diritto alla assegnazione ad ambito viciniore per l'anno scolastico 2016/2017;
- che il predetto ricorso al fine dell'integrale instaurazione del



contraddittorio deve essere notificato ai docenti controinteressati, ossia ai docenti attualmente assegnati ad ambiti vicini ancorchè in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

#### Rilevato

- che, la notifica del ricorso nei confronti dei contro interessati secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile in considerazione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
  - che, la pubblicazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente;
  - che, l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n.205 dà al Giudice adito la possibilità di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
  - che il TAR Lazio, nelle azioni giudiziarie collettive, prevede - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata dal procedimento;
  - che, analogamente anche i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato la richiamata forma alternativa di notifica;
- che, in particolare, il Tribunale di Genova, in una vicenda speculare a quella che ci occupa, ha stabilito che: *“l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito*





*istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (Tribunale di Genova provvedimento del 1^settembre 2011).

Tutti ciò premesso e rilevato, il sottoscritto avvocato

#### FA ISTANZA

Affinchè codesto Ill. Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

#### VOGLIA

#### AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Nei confronti dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità *ex art.* 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionale del MIUR e MIUR - Sez. Campania dei seguenti dati:

- 1) Tribunale innanzi al quale è stata proposta la domanda, con l'indicazione della data di udienza e del numero di R.G. del ricorso;
- 2) Nome del ricorrente e indicazione delle amministrazioni convenute;
- 3) Testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- 4) Indicazione dei contro interessati.

\* \* \* \*

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti citati nel presente atto.

Napoli,

*Prof. Avv. Severino Nappi*

